COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 23/04/2015

OGGETTO: Modifica e integrazione del titolo 4 – Riduzione ed agevolazioni del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - RINVIO

L'anno duemilaquindici, addì ventitre, del mese di Aprile, alle ore 20,00, nel Comune di Castronovo di Sicilia e nella Casa Comunale, in seguito a convocazione del Presidente ai sensi dell'art. 20 della L.R. 26/08/1992, N° 7 e successive modifiche ed integrazioni il Consiglio Comunale si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica, nelle persone dei Sigg.:

		Presente	*Assente*	
1	GENTILE Marisa Giovanna	x		Ai sensi del 3° comma dell'art. 20 L.R. N° 7/92, modificato dall'art. 44 L.R. 26/93, si dà atto che partecipa alla seduta il Sindaco e l'Assessore Marino.
2	BUTERA Gianluca	x		
3	MIRABILE Claudia	x		
4	BIANCOROSSO Rossella	x		
5	CICCIA Filippo	x		
6	PACE Marianna	x		
7	LA BARBERA Vincenzo		x	
8	PIAZZA Giorgio	x		
9	TIRRITO Tiziana Maria	x		
10	COLLETTO Calogero	x		
11	DI FRANZA Gianluigi	x		
12	TIRRITO Tiziana Crocina	x		
13	VERRI Concetta Veronica	x		
14	BUSCARINO Carmelina		x	
15	MICELI SOLETTA Vita Alba	x		
	TOTALE	13	2	

Assume la Presidenza la Sig.ra Pace Marianna, che assistita dal Segretario Generale del Comune Sig. Schembri Dr. Gerlando, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
f.to: Pace Marianna

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to: Gentile Marisa Giovanna

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: Gerlando Schembri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

  Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-05-15, ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R. 20/12/2004, n. 17 (N_____Reg. Pub.);
- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 28-05-15

  ☐ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);

  ☒ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, lì 18-05-15

COMUNE DI CASTRO... SICILIA ★ Palermo ★

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente dà lettura del punto all'ordine del giorno riferito all'allegata proposta di deliberazione a firma del gruppo consiliare Castronovo che cambia;

Sull'argomento il Presidente del Consiglio dà la parola al capogruppo di minoranza consigliere **Di Franza Gianluigi**, in qualità di proponente, il quale relaziona ampliamente sull'argomento, con questo atto viene proposto all'intero consiglio comunale una modifica e integrazione al titolo 4 – "Riduzione ed Agevolazioni del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI", approvato nella seduta consiliare del 29 Settembre 2014 n. 32, precisando che, per l'applicazione delle agevolazioni è necessario stabilite i limiti di reddito attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), distinta per fasce di redditi, di cui alla tabella A, allegata alla proposta di deliberazione;

Per quanto riguarda le riduzioni ed esenzioni, vengono introdotto i seguenti articoli: art. 14 bis **"Istanza per riduzioni e esenzioni**, art. 14 ter "**Limite Finanziario alle Riduzioni e Esenzioni**", art. 14 quater **"Riduzioni"**, art.16 bis **"Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale"**, art.12 ter **"Agevolazioni"**, e infine, l'art.16 quater **"Riduzioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali"**, tutto ciò permetterebbe di agevolare le famiglie con redditività molto bassa, inoltre produrrebbe dei vantaggi alle attività commerciali con produzione di rifiuti speciali, individuate per categoria;

Interviene il consigliere di maggioranza **Colletto Calogero**, chiedendo il rinvio della proposta di modifica, per verificare la compatibilità finanziaria con il bilancio comunale 2015, in fase di elaborazione e comunque sarà cura del consiglio, dopo una attenta verifica contabile, di apportare eventuali modifiche al Regolamento;

Il Presidente a mettere ai voti la proposta di rinvio del punto all'O.d.G;

Interviene il consigliere di maggioranza **Butera Gianluca**, con astensione di voto, al rinvio del punto all'ordine del giorno;

Il consigliere **Di Franza,** prima del voto, richiama il Consiglio, ad un vero e attento senso di responsabilità politica, nei confronti dei cittadini;

Il Presidente, non essendoci altri interventi, mette ai voti il rinvio del punto all'ordine del giorno;

Voti favorevoli n. 8 (maggioranza), contrari 4 (minoranza), astenuto n. 1 consigliere Butera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti favorevoli n. 8 (maggioranza), contrari 4 (minoranza), astenuto n. 1 consigliere Butera.

DELIBERA

Di rinviare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto.

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **Modifica e integrazione del Titolo 4 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).**

Comune di Castronovo di Sicilia
Prot. Arrivo N.0002507
del 09-04-2015 ore 9:25:21

IL PROPONENTE

Gruppo Consiliare
CASTRONOVO CHE CAMBIA
Il Capogruppo

Gianluigi Di Franza

L'ISTRUTTORE

_____

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale N. _____ del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Consiglio Comunale,

Visto il Regolamento comunale TARI approvato nella seduta consiliare 29 Settembre 2014 con delibera n. 32;

Visto il Titolo 4 - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI, del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

Considerato che è facoltà del Consiglio Comunale poter modificare il suddetto regolamento, al fine di consentire l'accesso alle agevolazioni alle categorie di utenze previste nei successivi articoli;

Considerato che si riscontrano i caratteri dell'urgenza di adeguamento del già citato regolamento al fine di dare certezza ai cittadini che richiederanno le agevolazioni previste, e poter consentire agli uffici competenti la giusta elaborazione dei dati;

Visto il Regolamento degli Enti Locali

DELIBERA

Di modificare ed integrare il Titolo 4- RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI del Regolamento comunale TARI, approvato nella seduta consiliare del 29 Settembre 2014 con delibera n. 32 , così come previsto negli articoli di seguito riportati.

Per l'applicazione delle agevolazioni è inoltre necessario stabilire i limiti di reddito attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), come da tabella allegata, al quale subordinare la fruizione del beneficio.

Il Regolamento TARI è integrato con i seguenti Articoli:

Art. 14 bis

ISTANZA PER RIDUZIONI E ESENZIONI

Le riduzioni tariffarie e le esenzioni si applicano a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune e della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.

L'applicazione della riduzione o esenzione avverrà a partire dalla data di presentazione dell'istanza.

L'agevolazione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

ART. 14 ter

LIMITE FINANZIARIO ALLE RIDUZIONI E ESENZIONI

Le ulteriori riduzioni tariffarie o esenzioni che il comune può deliberare con regolamento rispetto a quelle previste al comma 659 dell'art.1della legge 147/2013 non possono eccedere il limite finanziario del 7% del costo complessivo del servizio e devono trovare copertura nel bilancio comunale attraverso apposite autorizzazioni di spesa.

Art. 14 quater

RIDUZIONI

1. Per i locali e le aree scoperte, situati al di fuori della zona in cui è attivato il servizio, è stabilita una riduzione della Tassa del:

- 60% nel caso la loro distanza dal più vicino punto di raccolta sia compresa tra i 500 ed i 1000 metri;

- 70% nel caso di distanza superiore.

Ove si tratti di strade private o di zone non aperte al pubblico transito la distanza di cui al comma precedente è calcolata con riferimento all'accesso più vicino al punto di raccolta.

2. La Tassa è ridotta del 60% se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione, ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, non risulta essere svolto, oppure viene effettuato in grave violazione del regolamento del servizio di nettezza urbana, con riferimento alle distanze, alla capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, tale da non consentire all'utente di usufruire agevolmente del servizio stesso. Ai fini della riduzione, le violazioni del Regolamento del Servizio di nettezza urbana debbono essere continue o reiterate, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.
In particolare costituiscono ipotesi di grave violazione:

- la necessità, da parte dell'utente, di conferire rifiuti in punti di raccolta distanti più di m. 1000;

- una periodicità di raccolta ritardata di almeno 4 giorni rispetto ai prelievi previsti dal Regolamento di Servizio;

- una capacità dei contenitori ridotta di almeno la metà rispetto a quella prestabilita.

La riduzione è applicata in relazione alla durata dell'interruzione o mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dovuta a motivi sindacali o a imprevedibili

impedimenti organizzativi, non dà diritto all'esonero o alla riduzione della Tassa. Se il mancato svolgimento del servizio perduri, causando una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria in base alle vigenti norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese, con conseguente diritto allo sgravio o rimborso, dietro domanda documentata, di una quota della Tassa rapportata al periodo di interruzione, che non può superare, comunque, la percentuale stabilita al comma precedente.
La riduzione di cui al comma 1 ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata richiesta, contenente le motivazioni necessarie al computo della riduzione.
Le riduzioni di cui ai commi 2 e 3 hanno effetto per il periodo in cui si sono verificate le circostanze indicate, e la richiesta deve essere presentata - a pena di decadenza - entro 30 giorni dal momento in cui sono venute meno le circostanze stesse.
Il riscontro delle circostanze di cui agli stessi commi è effettuato dal Comune o dall'azienda che gestisce il servizio di nettezza urbana.

ART. 16 bis

CRITERI PER PARTICOLARI RIDUZIONI ED ESENZIONI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE

Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Il comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni tariffarie o esenzioni rispetto a quelle previste al comma 659 dell'art.1della legge 147/2013.
Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.
Le riduzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:

a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.

L'esenzione totale è applicata per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;

Art. 12 ter

AGEVOLAZIONI

Sono riconosciute le agevolazioni, nella misura determinata e comportano l'esenzione dalla tassa qualora il reddito imponibile annuo, complessivamente conseguito dal nucleo familiare nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a quello individuato nella Tabella A allegata e

parte integrante del presente provvedimento, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare stesso.
Le stesse sono riconosciute ai soggetti passivi della tassa che occupano l'abitazione a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) presenza di disoccupati che, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, siano iscritti nelle liste di collocamento ininterrottamente da almeno due anni ;

b) presenza di non occupati, già fruitori dell'indennità di cassa integrazione guadagni o di mobilità che, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, abbiano perduto tali indennità nell'anno precedente;

c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento e da oltre sei mesi, usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità;

d) presenza di soggetti titolari di pensione o assegni che, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, abbiano compiuto il 60° anno di età;

e) presenza di uno o più figli minori;

f) presenza di uno o più soggetti disabili, con invalidità non inferiore al 75%, risultante da certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

g) presenza di soggetti portatori di gravi sindromi certificate da strutture sanitarie pubbliche, che diano luogo ad obiettive e gravi difficoltà nel lavoro e nella vita di relazione, ovvero soggetti in particolare stato di indigenza per i quali siano in corso prestazioni di assistenza da parte dei servizi sociali comunali.

Al fine di ottenere le agevolazioni dovrà essere prodotta apposita autocertificazione, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risultino I requisiti e le condizioni indicate, rispettivamente.
Le agevolazioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta, per i quali la stessa costituisce presupposto per l'esenzione anche per gli anni successivi, fatto salvo l'obbligo di dichiarare la cessazione delle condizioni che consentono l'esenzione. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 16 quater

RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.

In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

DESCRIZIONE CATEGORIA	**RIDUZIONE SUPERFICIE**
Gabinetti dentistici,radiologici e laboratori odontotecnici Autoservizi,autolavaggi,autorimessaggi, officina trasporti	10%
Laboratori d'analisi, metalmeccaniche , fabbri	15%
Falegnamerie, vetererie,,lavanderie a secco, tintorie non industriali,lavorazioni materie plastiche e vetroresine	20%
Laboratori fotografici,eliografie,tipografie,stamperie, serigrafie,litografie	25%
Marmisti	30%
Carozzerie,autoriparatori,elettrauti,demolitori e rottamai,riparazioni elettrodomestici,elettricisti	35%
Verniciatura, lucidatura mobili e infissi,galvanotecnici,fonderie,ceramiche e smalterie	40%

per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.
In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare al Comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Allegato:
TABELLA - A

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	FASCE REDDITI	SGRAVIO SU TARI
1 Persona	Da 0 a 6.300,00	50%
	Da 6.300,01 a 9.200,00	25%
2 Persone	Da 0 a 9.900,00	50%
	Da 9.900,01 a 14.500,00	25%
3 Persone	Da 0 a 12.900,00	50%
	Da 12.900,01 a 18.800,00	25%
4 Persone	Da 0 a 15.500,00	50%
	Da 15.500,01 a 22.700,00	25%
5 e + Persone	Da 0 a 18.000,00	50%
	Da 18.000,01 a 26.300,00	25%